

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 1161-B)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 4^a Commissione permanente (Difesa) del Senato della Repubblica
nella seduta del 13 ottobre 1960*

*modificato dalla 7^a Commissione permanente (Difesa) della Camera dei deputati nella
seduta del 27 gennaio 1961 (V. Stampato n. 2561)*

presentato dal Ministro della Difesa

(ANDREOTTI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TAVIANI)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
IL 2 FEBBRAIO 1961

Varianti al testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni nonchè alla legge 9 giugno 1950, n. 449

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

Art. 1.

Al testo unico delle leggi sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni;

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 1.

Identico.

l'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« I sottufficiali di cui all'articolo 2, ammessi all'Accademia militare, sono cancellati dai ruoli per assumere la qualità di allievi.

la lettera *b*) dell'articolo 12 è sostituita dalla seguente:

« *b*) per i chimici farmacisti: diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico ovvero diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista »;

il primo e il secondo comma dell'articolo 26 sono sostituiti dai seguenti:

« Gli ufficiali di complemento del servizio sanitario (medici e chimici farmacisti) e del servizio veterinario sono normalmente trattati dai militari che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (ad eccezione dei chimici farmacisti per i quali occorre il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista) ed abbiano superato i corsi allievi ufficiali di complemento dei servizi stessi.

Possono però essere reclutati anche dagli ufficiali inferiori di complemento, dai sottufficiali e dai militari di truppa — anche se in congedo assoluto — di qualsiasi arma o servizio che siano provvisti del titolo di studio prescritto dall'articolo 12 (salva, per i chimici farmacisti, l'eccezione di cui sopra) ed abbiano superato gli appositi esperimenti; per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina è portato a 55 anni e la nomina stessa ha luogo, secondo l'età, nella categoria del complemento o della riserva di complemento »;

L'ultimo comma dell'articolo 27, quale risulta modificato dall'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 636, è sostituito dai seguenti:

« I marescialli maggiori di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*) sono nominati direttamente sottotenenti, non prestano servizio di prima nomina e per essi il limite massimo di età per conseguire la nomina anzidetta è

Qualora debbano, successivamente, cessare dalla qualità di allievi dei corsi, essi sono reintegrati nel grado e il tempo trascorso in Accademia è computato nella anzianità di grado.

Durante la frequenza del corso d'Accademia agli allievi provenienti dai sottufficiali competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione »;

identico :

b) *identico* ;

identico :

Identico.

identico ;

identico ;

Identico.

stabilito a cinquantacinque anni. Per i marescialli maggiori nominati ad una delle cariche speciali previste dall'articolo 7 della legge 2 giugno 1936, n. 1225, il detto limite di età è di 58 anni.

Le nomine a sottotenente effettuate a norma del presente articolo hanno luogo, secondo l'età, nelle categorie del complemento o della riserva di complemento ».

Art. 2.

L'articolo 2 della legge 9 giugno 1950, n. 449, è sostituito dal seguente :

« Per coprire i posti rimasti vacanti in sede di concorsi per l'ammissione all'Accademia militare, effettuati ai sensi degli articoli 2 e 13 del testo unico delle disposizioni sul reclutamento degli ufficiali dell'Esercito, approvato con regio decreto 14 marzo 1938, n. 596, e successive modificazioni, il Ministro della difesa è autorizzato ad ammettere direttamente al secondo anno di detta Accademia mediante concorso per esami i tenenti e i sottotenenti di complemento delle varie armi e del servizio automobilistico, che siano in possesso del titolo di studio valido per l'ammissione all'Accademia stessa e che al 1° ottobre dell'anno in cui è bandito il concorso non abbiano superato il venticinquesimo anno di età.

I tenenti e i sottotenenti di complemento vincitori del concorso dovranno rinunciare al grado rivestito per assumere, ad ogni effetto, la qualifica di allievi. Tuttavia, per coloro che non conseguono la nomina a sottotenente in servizio permanente effettivo, la rinuncia al grado si considera come non avvenuta ».

Identico.

Art. 2.

Identico.

Art. 3.

Alla maggiore spesa annua di lire 14 milioni e 571.875 derivante dall'applicazione della presente legge si farà fronte nell'esercizio finanziario 1960-61 mediante riduzione per equivalente importo degli stanziamenti del capitolo n. 142 (per lire 6.994.500) e del capitolo n. 229 (per lire 7.577.375) dello sta-

to di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'esercizio medesimo.

Il Ministro per il tesoro provvederà, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.